



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE SARDEGNA

Il COREVE, con sede in Roma, Via Barberini 67, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, dott. Enzo Cavalli (di seguito COREVE);

e

La Regione Autonoma della Sardegna, in persona dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, dott. Giuliano Uras (di seguito Regione Sardegna)

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Programma Generale per la prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio in vetro anno 2008;

VISTO il Piano di Gestione dei rifiuti urbani approvato dalla G.R. con delibera n. 73/7 del 20.12.2008 e pubblicato nel Buras n. 6 del 19.2.2009, nonchè il relativo capitolo "La gestione dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari";

CONSIDERATO che le caratteristiche qualitative minime che devono essere possedute dal rottame di vetro trattato/valorizzato a cura del CO.RE.VE. (rottame di vetro pronto al forno) perché possa essere riciclato in vetreria o in altre forme sono disciplinate dal DM 5.2.98 e s.m.i., e pertanto si dovranno adottare adeguati sistemi di raccolta differenziata per mettere a disposizione un rottame di vetro grezzo di qualità tale che il CO.RE.VE. sia in grado di valorizzarlo presso i centri di trattamento/valorizzazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ai quali si deve attenere ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATA la difficoltà, riscontrata negli ultimi anni, ad avviare a riciclo presso Aziende Vetrarie del territorio nazionale i rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in Sardegna attraverso gli operatori economici del settore;

CONSIDERATA la specificità della Sardegna che necessita, per dar corso operativo al ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato, di una



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

particolare sinergia nelle azioni del CO.RE.VE. e della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATI i notevoli risultati conseguiti attraverso l'attuazione del precedente Accordo di programma Regione Sardegna – COREVE del luglio 2003;

CONSIDERATA la volontà del CO.RE.VE. ad un impegno ed un'attenzione particolari per le regioni che presentano difficoltà nello sviluppo di sistemi di gestione con avvio al riciclo degli imballaggi;

CONSIDERATA l'entrata in vigore dell'Allegato Tecnico imballaggi in vetro di cui all'Accordo ANCI-CONAI, siglato in data 14.07.2009 e valido dal 2009 al 2013, di seguito indicato come ALLEGATO TECNICO

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

art. 1

(Oggetto)

Il presente Accordo di Programma intende promuovere nel territorio regionale sardo la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti da superficie pubblica e facilitarne l'avvio al recupero per il successivo riciclo presso le aziende riciclatrici del territorio nazionale.

art. 2

(Obiettivi)

Il presente Accordo di Programma ha la finalità di:

- a) Incrementare i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti da superficie pubblica, anche mediante un'apposita azione di sensibilizzazione nell'ambito delle utenze urbane e assimilate, ai sensi dell'art. 195 comma 2, lettera e) della PARTE IV del D. Lgs. 152/2006, garantendo l'avvio al riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro immessi al consumo in Sardegna e stabilendo come soglia di riferimento l'intercettamento e l'avvio al riciclo o recupero di materia di almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio immessi al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

consumo in Sardegna, da raggiungersi nell'arco temporale di validità dell'Accordo ANCI-CONAI;

- b) promuovere le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro più idonee, secondo le indicazioni riportate nel Piano Regionale, al fine di conseguire i risultati quantitativi di cui al punto precedente e soddisfare i requisiti qualitativi che devono essere posseduti dal rottame di vetro trattato/valorizzato a cura del CO.RE.VE. (rottame di vetro pronto al forno) perché possa essere riciclato in vetreria, requisiti disciplinati dal DM 5.2.98;
- c) valorizzare la raccolta dei rifiuti di imballaggio garantendo il ritiro e l'avvio a riciclo, presso Aziende riciclatrici consorziate CO.RE.VE. del territorio nazionale, sia dei rifiuti di imballaggio in vetro che verranno raccolti in Sardegna dalla data di stipula del presente Accordo di Programma, sia dei rifiuti di imballaggio in vetro già raccolti in modo differenziato ed ancora giacenti sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
- d) sfruttare l'esistente sistema di centri/piattaforme per la valorizzazione/stoccaggio dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato, quale necessario anello di collegamento per il loro avvio a riciclo presso le Aziende Vetrarie del territorio nazionale;
- e) favorire e promuovere lo studio e l'avvio di modalità di recupero di materia, anche in forma diversa dal riciclo nell'industria vetraria, nel territorio regionale;
- f) favorire e promuovere il mercato della materia e dei prodotti recuperati dai rifiuti;
- g) limitare la produzione di rifiuti residuali da avviare a sistemi di trattamento/smaltimento, stabilendo controlli efficaci sulla provenienza e destinazione dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato.

art. 3

(Attività e impegni del CO.RE.VE.)

Al fine di rendere operativo il presente Accordo di Programma, CO.RE.VE., si impegna a:

- a) assicurare, per tramite delle proprie Aziende consorziate o di altri riciclatori, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni locali, di seguito denominate CONVENZIONI (il cui testo è parte integrante del presente Accordo), il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata urbana nel quadro delle condizioni e degli standard qualitativi indicati nell'ALLEGATO TECNICO vetro dell'Accordo ANCI-CONAI;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) assicurare, per tramite delle proprie Aziende consorziate o di altri riciclatori, il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata urbana, già raccolti ed ancora giacenti presso i centri di stoccaggio regionali (di cui alla successiva lettera d)) alla data di sottoscrizione del presente Accordo nel quadro delle condizioni e degli standard qualitativi indicati alla successiva lettera h;
- c) riconoscere, ai Convenzionati locali (Comuni o Gestori del servizio di raccolta differenziata del vetro delegati dai Comuni) le condizioni ed i corrispettivi previsti nell'ALLEGATO TECNICO.
- d) riconoscere, per i Comuni (o loro Gestori del servizio di raccolta delegati) che non ritengono di poter consegnare, ai sensi dell'ALLEGATO TECNICO, i rifiuti di imballaggio in vetro direttamente agli impianti di trattamento, la facoltà di effettuare la consegna degli stessi a CO.RE.VE./Aziende Vetrarie attraverso i centri di stoccaggio regionali, individuati dalla REGIONE e autorizzati ai sensi del D. Lgs n.152/2006, il cui elenco è riportato in ALLEGATO I (di seguito, PIATTAFORME DI CONFERIMENTO). Le PIATTAFORME DI CONFERIMENTO accetteranno il materiale alle condizioni specificate in ALLEGATO II.
- e) riconoscere alle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO, successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale riportato in ALLEGATO II con i Comuni o loro gestori delegati conferenti, le condizioni ed i corrispettivi previsti dall'ALLEGATO TECNICO. In tal caso è fatto obbligo alle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO l'aggiornamento trimestrale dell'elenco dei Comuni conferenti al COREVE, pena la sospensione dei ritiri e della CONVENZIONE.
- f) accettare che i Comuni, o i loro Gestori del Servizio a ciò espressamente delegati, sottoscrivano la CONVENZIONE direttamente o mediante le PIATTAFORME DI CONFERIMENTO, rendendo nota la propria volontà a mezzo di una semplice comunicazione indirizzata alla REGIONE e alla Provincia territorialmente competente;
- g) accettare, ai fini del presente accordo, esclusivamente l'elenco regionale delle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO di cui all'ALLEGATO I, periodicamente aggiornabile nell'ambito del Comitato Tecnico di cui all'Accordo di Programma Regione-CONAI del 02.07.2003;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- h) riconoscere, per la consegna diretta del materiale raccolto da parte dei convenzionati agli impianti di trattamento situati al di fuori del territorio regionale, un contributo ai costi di trasporto per ogni tonnellata consegnata dal detentore del materiale, secondo procedure semplificate e condizioni economiche da definire e concordare tra le parti;
- i) organizzare, a supporto delle attività di cui al presente Accordo di Programma e al fine di sviluppare la sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata, campagne uniformi nel territorio regionale, i cui dettagli saranno studiati dal Comitato Tecnico di cui all'Accordo di Programma Regione-CONAI del 02.07.2003, che stimolino le azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.2, nonché campagne mirate di informazione, eventi o manifestazioni specifiche sul territorio;
- j) individuare, d'intesa con le Province e la Regione, specifiche aree di intervento nel territorio regionale per l'attivazione di eventuali progetti pilota inerenti la gestione integrata dei rifiuti di imballaggio.

art. 4

(Attività e impegni della Regione Sardegna)

Al fine di rendere operativo il presente Accordo di Programma, la Regione Sardegna si impegna a:

- a) promuovere e favorire la raccolta differenziata, d'intesa con le Province, sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti nel Piano Regionale e contestualmente facilitare la realizzazione di adeguati centri sovracomunali di conferimento dei materiali in ciascun sub-ambito provinciale o, laddove funzionale ad una migliore applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, al servizio di due o più sub-ambiti contigui;
- b) stabilire, integrare ed aggiornare tempestivamente, sentito il Comitato Tecnico di cui all'art. 5, l'elenco regionale delle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO (ALLEGATO I), in ragione del rispetto delle indicazioni del presente ACCORDO DI PROGRAMMA;
- c) pubblicizzare adeguatamente, d'intesa con le Province, l'elenco aggiornato delle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO (ALLEGATO I), presso tutte le Amministrazioni Comunali del territorio regionale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) promuovere le forme di cooperazione e coordinamento più idonee per l'attuazione della gestione di rifiuti di imballaggio in vetro negli ambiti territoriali ottimali in accordo con quanto descritto nel Piano Regionale;
- e) assicurare, anche tramite le Province, un efficace controllo degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti di imballaggio;
- f) promuovere e contribuire all'organizzazione di campagne di informazione/sensibilizzazione uniformi nel territorio regionale, in accordo con il COREVE secondo quanto precisato nell'art. 3;
- g) supportare l'utilizzo dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero anche mediante l'inserimento degli stessi nei capitolati di OO.PP. a condizioni rispondenti alla normativa in materia di qualità e di certificazione dei prodotti;
- h) favorire adeguate sperimentazioni per supportare il riciclo e il riutilizzo del vetro.

art. 5

(Comitato Tecnico Scientifico)

Per assicurare l'attuazione del presente Accordo di Programma viene costituito un Comitato Tecnico con i rappresentanti di CO.RE.VE., della Regione Sardegna e delle Province.

In particolare il Comitato provvede a:

- monitorare il sistema della gestione degli imballaggi in vetro, anche con l'ausilio dell'Osservatorio Regionale e degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti, per verificare l'effettiva adozione di adeguati sistemi di raccolta differenziata e il raggiungimento delle percentuali di intercettazione e di avvio al riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggi immessi al consumo in Sardegna, ed eventuali forme di recupero di materia, innovative, da realizzarsi nel territorio regionale;
- contribuire, con funzioni consultive, all'aggiornamento dell'elenco regionale delle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO (ALLEGATO I), nel rispetto del precedente art.4;
- studiare, promuovere ed avviare in Sardegna forme innovative di recupero di materia dai rifiuti di imballaggio anche in alternativa al riciclaggio diretto;
- studiare le attività per la campagne di informazione/sensibilizzazione uniformi a livello regionale e monitorare le campagne di informazione/sensibilizzazione sviluppate a livello locale al fine di assicurarne la coerenza;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- sviluppare e/o aggiornare accordi tecnici specifici per la gestione dei rifiuti di imballaggio in Sardegna secondo le necessità che nel tempo dovessero emergere.

art. 6

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Accordo di Programma entra in vigore il 01.05.2010 e avrà validità per tutto il periodo di vigenza dell'Allegato Tecnico.

Cagliari, lì _____

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

CO.RE.VE.

Il Presidente